



**Città di
San Giorgio a Cremano**

ORDINANZA SINDACALE N.18 del 3 APRILE 2020

Emergenza COVID-19: proroga delle misure di contenimento dell'epidemia di cui alle oo.ss. numero 7, 10, 12, 13, 15, 16 del 2020 fino al 13 aprile 2020

IL SINDACO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante *«Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»*;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante *«Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante *«Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 marzo 2020, recante *«Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 10 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante *«Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante *«Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale.

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante *«Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell'11 marzo 2020;

Viste altresì le ordinanze emesse dal Presidente della Regione Campania per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 ai sensi dell'art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell'art. 50 del TUEL;

Tenuto conto che l'Organizzazione mondiale della sanità' il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità' pubblica di rilevanza internazionale e successivamente, in data 11 marzo 2020, in considerazione dei livelli allarmanti di diffusione e gravità, ha dichiarato che COVID-19 può essere caratterizzato come una pandemia;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Tenuto conto dell'evoluzione della situazione epidemiologica e del suo carattere particolarmente diffusivo che sta comportando l'incremento dei casi, sia sul territorio nazionale che nell'ambito di questo Comune, confermandone i tratti di emergenza per la sanità pubblica nazionale e locale;

Preso atto che nello specifico, con l'ultimo DPCM dell'11 marzo 2020, è stata disposta la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, eccezion fatta per alcune tipologie di beni di prima necessità nonché gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande - allegato 1., sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività; in ogni caso, per le attività non sospese è vigente la misura di garantire il rispetto della "distanza di sicurezza interpersonale di un metro" già disposta, al pari delle altre misure igienico-sanitarie cogenti, dall'allegato 1 del DPCM dell'11 marzo 2020;

Tenuto conto che l'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 13 del 12.03.2020 si dispone, tra l'altro, che *"al fine di prevenire e contenere il rischio di contagio, ormai gravissimo sull'intero territorio regionale, occorre disporre ulteriori misure, atte a scongiurare assembramenti e comunque contatti ravvicinati tra le persone che non siano assolutamente indispensabili Sono vietate le attività dei servizi di ristorazione, fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie. I relativi esercizi sono temporaneamente chiusi, fino alla data 25 marzo 2020"*;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, primo aprile 2020 "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A01976) pubblicato in GU n.88 del 2-4-2020), che all'art. 1 recita: *"L'efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020 e' prorogata fino al 13 aprile 2020."*

Considerato che questo Sindaco ha emesso, nelle ultime settimane, le seguenti ordinanze ai sensi degli artt. 50 e 54 del d.lgs. 267/2000, vigenti fino alla data odierna:

- con ordinanza 7/2020 si disponevano: la chiusura al pubblico della biblioteca comunale "sac. Giovanni Alagi" in villa Bruno, del Centro Polifunzionale di via Mazzini (fatti salvi, per i soli volontari, i locali in uso alla Croce Rossa ed alla Protezione Civile), dell'Associazione Combattenti di corso Roma e di tutti i centri anziani comunali; la sospensione delle promesse di matrimonio, dei matrimoni civili e delle unioni civili, fatto salvo il completamento dei procedimenti in corso relativi alle pubblicazioni di matrimonio; la sospensione dei termini per la presentazione di istanze, dichiarazioni, richieste in autotutela relative ai tributi locali; la sospensione dei termini di pagamento dei tributi comunali eventualmente in scadenza nei termini di vigenza dall'ordinanza; la sospensione del programma di tirocini per disabili psichici promosso dall'Ambito N28; la sospensione dei tirocini universitari svolti presso gli uffici comunali; che tutti i contatti dei cittadini con gli uffici chiusi al pubblico avvenissero attraverso mail, PEC o telefonici; che le certificazioni anagrafiche fossero richieste esclusivamente inoltrando pec a protocollo.generale@cremano.telecompost.it e che siano trasmesse dagli uffici all'indirizzo PEC di invio; che il rilascio delle carte di identità sia garantito esclusivamente previo appuntamento telefonico.
- Con ordinanza 10/2020 si disponeva la sospensione del sistema di sosta a pagamento su strisce blu su tutto il territorio comunale.
- con ordinanza 12/2020 si disponeva la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado sul territorio cittadino;
- Con ordinanza 13/2020 si disponeva chiusura al pubblico del cimitero comunale garantendo, comunque, la erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione, e ammettendo la presenza per l'estremo saluto durante le procedure all'interno del cimitero eventualmente, laddove sia possibile rispettare le misure di sicurezza sanitaria, solo i parenti più stretti sempre nel rispetto delle norme; la sospensione all'interno del cimitero comunale di ogni attività connessa ai servizi cimiteriali di iniziativa privata; di garantire la disponibilità della camera mortuaria per il ricevimento e la custodia temporanea di feretri provenienti da strutture sanitarie;

- Con ordinanza 15/2020 si disponeva il divieto dell'attività di commercio ambulante in forma itinerante su tutto il territorio comunale, per qualunque categoria merceologica, fino al giorno 03 aprile 2020; la sospensione del pagamento dei canoni per i locatari a fini commerciali di immobili di proprietà comunale fino al giorno 03 aprile 2020;
- Con ordinanza 16/2020 il divieto assoluto, fatte salve le situazioni di stretta necessità previste del DPCM 11 marzo 2020, di stazionamento pedonale su tutte le aree pubbliche; il divieto assoluto di sedersi su tutte le panchine, muretti o altre diverse sedute presenti su qualsiasi spazio pubblico o aperto al pubblico; di consentire il passeggio con animali di compagnia, esclusivamente per le loro esigenze fisiologiche, non oltre la distanza di 200 metri dalla propria residenza o domicilio, evitando, in ogni caso, assembramenti e mantenendo comunque la distanza di almeno un metro tra le persone; di consentire ai cittadini che intendano acquistare, fuori dall'orario di apertura delle tabaccherie, sigarette o tabacco agli apparecchi automatici di distribuzione h24, di farlo esclusivamente presso il distributore più vicino alla propria residenza o domicilio; di vietare di tenere, all'interno o in prossimità dei locali per cui è consentita l'apertura, attrezzature (sedie, tavoli, sgabelli e simili) atte a consentire lo stazionamento ed il consumo sul posto dei prodotti venduti; di vietare la vendita di "gratta e vinci" in tutti gli esercizi titolati a venderli e a cui è consentita l'apertura;

Dato atto che:

- la Decretazione d'urgenza sopra richiamata si pone l'obiettivo di carattere generale di evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile ad esigenze specifiche o ad uno stato di necessità, e fa leva, anche, sul mantenere la distanza di sicurezza negli eccezionali rapporti interpersonali;
- tale distanza di sicurezza ha altissimo rischio di essere ignorata nella misura in cui panchine e sedute pubbliche, favoriscono la formazione di assembramenti di più persone;

Preso atto delle continue segnalazioni, da parte di cittadini e della stessa Polizia Locale, di frequenti assembramenti nelle piazze cittadine e di sedute sulle panchine da parte di diversi soggetti intenti ad attività non strettamente necessarie;

Considerato necessario contenere al minimo ogni possibilità di contatto, anche al fine di poter speditamente ricostruire ogni eventuale catena di contagio;

Dato atto che in questo Comune sono stati individuati alcuni casi di positività al virus Covid19;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di confermare le disposizioni per contrastare l'eventuale diffusione del virus sul territorio locale, adottando misure di contrasto e contenimento, considerando che sul territorio cittadino di San Giorgio a Cremano sono stati già diagnosticati numerosi casi di persone positive al coronavirus Covid-19;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra, che sussista la contingibilità e l'urgenza di tutelare ancora in modo più stringente la salute delle persone e la pubblica incolumità adottando misure di natura precauzionale al fine di evitare circostanze atte a favorire la trasmissione del virus e di dover, pertanto, disporre, con il presente provvedimento, più strette limitazioni alla mobilità della popolazione ed il divieto di stazionamento anche individuale su aree pubbliche, sia al fine di mitigare il rischio di violazione della distanza minima interpersonale, sia al fine di dissuadere la cittadinanza a lasciare la propria abitazione;

Richiamato:

- l'art. 50 comma 5 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e s.m.i., secondo il quale *"In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. (...)."*
- l'art. 50, comma 6, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 a norma del quale: *"In caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni Sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengono i soggetti competenti..."*.
- l'art. 54 commi 4 e 4 bis del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e s.m.i., che rispettivamente prevedono:
 - c. 4 - *Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.*
 - c. 4-bis. *I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione, (...).*

Visto il D. Lgs. n. 1/2018 e s.m.i. "Codice della Protezione Civile";

ORDINA

La proroga temporale della validità di precedenti ordinanze sindacali come di seguito:

- l'ordinanza 7/2020 al 13 aprile 2020 fatta salva la parte in cui si prevede la sospensione dei termini di pagamento dei tributi comunali eventualmente in scadenza nei termini di vigenza dell'ordinanza, che viene prorogata al 31 maggio 2020;
- l'ordinanza 10/2020 al 30 aprile 2020.
- l'ordinanza 12/2020 al 30 aprile 2020;
- l'ordinanza 13/2020 al 13 aprile 2020;
- l'ordinanza 15/2020 al 13 aprile 2020;
- l'ordinanza 16/2020 al 13 aprile 2020

Ordina altresì

Come ulteriore misura di contenimento dell'epidemia, la chiusura al pubblico fino al 13 aprile 2020 del protocollo generale e dell'URP, che resteranno contattabili tramite PEC ed e-mail e dell'ufficio dei messi notificatori, a cui si potrà accedere esclusivamente previo appuntamento preso tramite e-mail. E' data possibilità per il pubblico, se impossibilitato ad inviare una PEC, di poter scrivere agli indirizzi franco.camerlingo@ecremano.it o mariagrazia.inzirillo@e-cremano.it; tale ultima modalità ovviamente non potrà essere considerata ricevuta legale di avvenuta consegna.

DISPONE

- l'immediata efficacia della presente Ordinanza ai sensi dell'art. 21 bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii;
- la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente;
- la trasmissione per gli adempimenti di competenza:
 - a S.E. il Prefetto di Napoli;
 - al Presidente della Giunta Regionale della Campania;
 - al Comando di Polizia Municipale;
 - alle Forze dell'Ordine;
 - al Responsabile Ufficio Messi per la pubblicazione;

AVVERTE

che, in caso di mancata ottemperanza agli obblighi della presente ordinanza, si procederà alla denuncia all'Autorità competente per l'accertamento delle responsabilità, ai sensi dell'art. 650 c.p.. Inoltre, la gravità del rischio epidemiologico, cui si espone la pubblica salute, potrà essere perseguita ai sensi dell'art. 438 del codice penale che sanziona chiunque diffonda una malattia infettiva e caratterizzata da un'elevata incontrollata capacità di diffusione. Verrà altresì applicata ai trasgressori la sanzione amministrativa da 25,00 € a 500,00 € così come stabilito dall'articolo 7-bis del D.lgs. 267/2000

COMUNICA

che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso all'albo pretorio on line, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

San Giorgio a Cremano, 3 aprile 2020



The image shows the official circular stamp of the Municipality of San Giorgio a Cremano, featuring a coat of arms in the center. To the right of the stamp is a handwritten signature in black ink. Below the signature, the text "Il Sindaco" and "Giorgio Zinno" is printed.